

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I – Norme generali

- Art. 1** - Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art. 2** - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 3** - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4** - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II – Costruzioni rurali

- Art. 5** - Norme generali
- Art. 6** - Case rurali. Definizione
- Art. 7** - Impianti e locali di servizio
- Art. 8** - Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche
- Art. 9** - Rifiuti solidi
- Art. 10** - Deflusso delle acque meteoriche
- Art. 11** - Manutenzione
- Art. 12** - Difesa dagli insetti nocivi
- Art. 13** - Fabbricati rurali. Definizione
- Art. 14** - Norme generali
- Art. 15** - Ricoveri per animali. Caratteristiche generali
- Art. 16** - Stalle
- Art. 17** - Porcili e pollai
- Art. 18** - Allevamenti speciali
- Art. 19** - Concimaie. Caratteristiche generali
- Art. 20** - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art. 21** - Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

TITOLO III – Ambiti rurali non edificati

- Art. 22** - Limitazioni generali
- Art. 23** - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 24** - Accensione di fuochi
- Art. 25** - Fosse e bacini di raccolta dell'acqua
- Art. 26** - Libero deflusso delle acque
- Art. 27** - Spurgo di fossi e canali
- Art. 28** - Distanze per fossi, canali e alberi
- Art. 29** - Mantenimento dei fossi
- Art. 30** - Recisione di rami protesi e di radici
- Art. 31** - Pulizia di marciapiedi e cunette
- Art. 32** - Aratura dei terreni
- Art. 33** - Strade poderali
- Art. 34** - Spigolatura
- Art. 35** - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

- Art. 36** - Pascolo vagante delle greggi
- Art. 37** - Pascolo abusivo
- Art. 38** - Trasporto di terra ed altri detriti
- Art. 39** - Attraversamento con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

TITOLO IV – Miglioramenti fondiari

- Art. 40** - Autorizzazione
- Art. 41** - Ambiti naturali tutelati

TITOLO V – Ambiti boschivi

- Art. 42** - Definizione
- Art. 43** - Utilizzo delle superfici boscate
- Art. 44** - Autorizzazione

TITOLO VI – Malattie ed interventi igienico sanitari

- Art. 45** – Malattie del bestiame. Obbligo di denuncia
- Art. 46** - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 47** - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 48** - Igiene delle stalle
- Art. 49** - Impiego di mangimi medicati
- Art. 50** - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
- Art. 51** - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 52** - Misure contro la propagazione della piralide
- Art. 53** – Presidi sanitari. Norme generali
- Art. 54** - Modalità d'impiego di presidi sanitari
- Art. 55** - Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari
- Art. 56** - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

TITOLO VIII – Agricoltura biologica

- Art. 57** - Definizione
- Art. 58** - Tutela delle aree destinate
- Art. 59** - Concimazione biologica
- Art. 60** - Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbacce e parassiti

TITOLO IX - Penalità

- Art. 61** - Accertamenti delle violazioni
- Art. 62** - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO X – Disposizioni finali

- Art. 63** - Entrata in vigore

- TITOLO I -

NORME GENERALI

Art. 1

Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo-rurale, paesaggistico e di tutela ambientale come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale, perseguendo la ricerca di ogni possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.

Art. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio della Polizia Comunale, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Organi Comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P. e dal personale individuato ai sensi dell'art. 221 del C.P.P.

Il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da:

- personale del Comune Addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale;
- personale dei Consorzi di Bonifica per le zone di propria competenza.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.38 comma 2 della L.142/90 sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di

sicurezza pubblica , spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché del presente regolamento.

Le ordinanze di cui trattasi , nel caso siano dirette a cittadini ben identificati, debbono contenere:

l'indicazione del cognome e nome, del luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

- TITOLO II -

COSTRUZIONI RURALI

Art. 5

Norme generali

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle costruzioni rurali sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi, il rilascio della Concessione edilizia è subordinato al parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

Art. 6

Case rurali. Definizione

Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Art. 7

Impianti e locali di servizio

Ogni casa rurale dovrà essere dotata di acqua potabile, di un focolare con apposita canna fumaria che si prolunghi oltre il tetto con un fumaiolo di altezza pari almeno a m. 1.00, di un acquaio di cucina con acqua corrente, di latrina interna ed impianti idrosanitari a sifone intercettatore e cacciata d'acqua, di un magazzino per le derrate e di rustici per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. I servizi, nel numero minimo di uno per famiglia, dovranno essere completi di W.C., lavabo, doccia o vasca, arieggiati direttamente dall'esterno mediante finestra di superficie libera non inferiore a mq 0.60.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico può essere assicurato con acqua di pozzo con impianto di sollevamento a sfioratore e condotte a pressione.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario o di qualunque altro soggetto che abbia in uso tali impianti, a periodici accertamenti chimici e batteriologici in conformità alle normative vigenti.

Art. 8

Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche

Le acque reflue provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dinamica dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali stabilite dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 4.2.1977 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

- le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali fissate dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 4.2.1977, nei tempi che saranno stabiliti dai competenti uffici comunali con apposita ordinanza;
- nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativa prescritti per gli insediamenti maggiori non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas e vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici;
- le fosse settiche, quelle di tipo IMHOFF ed i pozzi neri devono essere vuotati almeno una volta l'anno, a cura e spese dei proprietari, per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera. Il materiale estratto deve essere versato senza alcuna dispersione in carro-botte a tenuta stagna e smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia devono avvenire preferibilmente nella stagione autunno-inverno, con esclusione comunque dei mesi estivi (salvo casi di comprovata necessità) ed essere effettuati prima delle ore 10 del mattino.

Art. 9

Rifiuti solidi

Luoghi attrezzati alla raccolta e deposito temporaneo di rifiuti solidi domestici sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse ove non sia effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti. Tali attrezzature devono essere costituite da contenitori di materiale impermeabile, dotati di coperchio a chiusura ermetica ed essere svuotati prima della colmataura. Devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni.

Il successivo trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare ogni dispersione di materiale e ogni esalazione maleodorante.

Art. 10

Deflusso delle acque meteoriche

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

Art. 11

Manutenzione

Per quanto disposto dall'art. 223 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti.

Qualora dalla non esecuzione di detti interventi possa derivare pericolo o danno a persone e cose, il Sindaco può eventualmente provvedere d'ufficio, secondo la procedura stabilita dall'articolo di legge citato.

Art. 12

Difesa dagli insetti e animali nocivi

I conduttori di case rurali debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare, i topi ed altri insetti e animali nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.

Art. 13

Fabbricati rurali. Definizione

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione).

Art. 14

Norme generali

Nelle nuove costruzioni i fabbricati rurali devono essere ubicati in un corpo separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento in calcestruzzo o dotati di adeguate piastrellature, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi fitosanitari.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di ringhiere di protezione contro le cadute ed essere accessibili tramite scale fisse provviste di regolare certificato di collaudo statico.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplodente vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione incendi, per le quantità previste dalle norme stesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama il D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Ricoveri per animali. Caratteristiche generali

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56 e succ. modificazioni, nonché di quanto previsto dai DD.LLgs. 30.12.1992 n. 533 e n. 534, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati a non meno di 10 metri dalle abitazioni e 5 metri dai confini di proprietà e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 16

Stalle

Le stalle di nuova costruzione devono rispettare le norme del vigente strumento urbanistico e il parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio nonché quanto previsto dai DD.LLgs. 30.12.1992 n. 533 e n. 534. Le stesse non possono comunque comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni.

Le stalle non devono essere sottostanti ad ambienti abitabili.

In generale devono avere un'altezza media di m.3,50 e dimensioni tali da assicurare almeno mc 15 d'aria per ogni capo di bestiame minuto e mc 30 per ogni capo di bestiame grosso, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio. In ogni caso devono essere provviste di ampie porte e porte/finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e dotati di idonei scoli; le rastrelliere devono essere metalliche; le cunette di scolo delle orine devono essere impermeabili e finire nell'apposita vasca di raccolta collocata fuori dalla stalla.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate in conformità alle norme contenute nei D.M. n.185/91, D.P.R. n.54/97 e D.Lgs. 26.05.1997 n.155, devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 9.5.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile sino all'altezza di m.2, finestra apribile dall'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

Art. 17

Porcili e pollai

Porcili e pollai devono rispettare quanto contenuto nel D.Lgs 30.12.1992 n. 534.

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati in muratura ad una distanza minima di m. 25 dalle abitazioni, dalle strade e dai confini di terzi. Le mangiatoie e i pavimenti

devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

I pollai e le conigliaie per il solo uso familiare devono avere una recinzione con altezza minima di 2,50 metri. Gli allevamenti devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate. All'interno delle stesse saranno ammessi solo allevamenti con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare dell'allevamento entro il numero massimo di 10 capi adulti per gli animali di bassa corte e 1 capo bovino adulto o 1 capo equino adulto o 3 vitelli o 3 suini adulti o 5 ovicapri o 10 suinetti e comunque a distanza dalle abitazioni non inferiore a m. 25. Tutti questi ricoveri per animali devono essere sufficientemente aerati e facilmente pulibili.

Qualora, per accertati motivi di igiene pubblica, esistano norme contenute in specifici regolamenti o convenzioni che vietino l'ubicazione di pollai, conigliaie e porcilaie all'interno di ambiti urbanizzati omogenei, si farà riferimento ad esse per i contenuti normativi di cui sopra.

Art. 18

Allevamenti speciali

Sono compresi tra gli allevamenti speciali gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, colombi e affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dalle abitazioni non deve essere inferiore a metri 300.

Per le caratteristiche generali vale quanto previsto dall'art. 17, limitatamente alla parte dedicata a pollai e conigliaie.

Art. 19

Concimaie. Caratteristiche generali

Le concimaie, i depositi di liquame e le condutture contenenti liquami domestici o animali devono essere ubicati a valle e lontano almeno 25 metri dai pozzi di prelevamento o serbatoi o condutture di acqua potabile. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzati con materiale impermeabile e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nel D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- la capacità della vasca sarà determinata dal tipo di specie allevata, dal numero dei capi e dalla stabulazione adottata; tali criteri sono calcolati dal Dipartimento di Prevenzione in occasione della formulazione del parere igienico sanitario;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm 80;
- platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta.

Art. 20

Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dall'apposita Ordinanza del Sindaco.

I carri adibiti al trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

Le imprese ed i privati che provvedono per conto proprio o per conto terzi al trasporto dei liquami estratti dalle concimaie devono operare nel rispetto della normativa vigente in materia.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 21

Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio o che non si producano impaludamenti. Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Lo spargimento sul suolo di materiale putrescibile di qualunque natura o di materiale polverulento a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli, tenendo conto anche della direzione dei venti. Dovrà altresì essere assicurata l'impossibilità d'immissione e percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.

Il numero degli spargimenti e la quantità di materiale impiegato in ogni spargimento dovranno essere stabiliti tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato.

I terreni utilizzati per raccogliere i liquami dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati di civile abitazione. In ogni caso, eseguite le operazioni di spargimento, i terreni dovranno essere arati nel più breve tempo possibile e comunque prima che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione.

Dovrà essere rispettata comunque l'eventuale Ordinanza emessa per l'uso di presidi sanitari e concimazione dei terreni, contenente apposite fasce orarie di spargimento e le distanze minime dalle abitazioni.

Per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici soggetti a comunicazione si applica quanto previsto dall'art. 38 del D.Lvo n. 152/1999.

Inoltre dovrà essere rispettata la normativa e le prescrizioni particolari richiamate nella prevista e necessaria autorizzazione allo scarico di insediamento zootecnico rilasciato dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia.

Gli irrigatori installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade comunali e provinciali debbono essere con dispositivo a settore oppure essere dotati di barriera antispruzzo in modo da evitare lo spargimento anche sulla carreggiata.

- TITOLO III -

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 22

Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e per gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 23

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture. Qualora un conduttore del fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli visibili lungo il confine e recanti la scritta: "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO", previa richiesta al servizio caccia e pesca della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 24

Accensione di fuochi

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni o dei residui di coltura.

Dovrà essere pertanto rispettata una distanza minima, rispettivamente, di 25 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, e di 100 metri dai mucchi di paglia, fieno o foraggio o da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Per quanto riguarda le distanze dalle strade si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le erbe residue potranno altresì essere decomposte dagli interessati in apposite fosse o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

Il proprietario del fondo o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio, fino al completo spegnimento dei fuochi.

La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, viene considerata smaltimento di rifiuti non autorizzato.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 25

Fosse e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche di sicurezza.

Art. 26

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini o alle strade.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 27

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di precipitazioni particolarmente abbondanti, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade non comprese tra quelle individuate ai sensi dell'art. 33 del Nuovo Codice della Strada devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 28

Distanze per fossi, canali e alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno tre metri dalla linea di confine o dal ciglio stradale.

Per gli alberi di medio fusto invece l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno un metro.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 29

Mantenimento dei fossi

I proprietari di fondi agricoli in pendenza posti a confine con i fossi lungo le strade di uso pubblico, sono tenuti a mantenere un ciglio erboso di almeno 1 m., in modo tale che la terra non affluisca nel fosso in caso di intemperie; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una distanza libera di almeno 1 metro dalla sede stradale durante le operazioni relative a lavori agricoli.
(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 30

Recisione di rami protesi e di radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e loro pertinenze nonché tagliare i rami delle piante che si protendono impedendo la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le radici.
(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 31

Pulizia di marciapiedi e cunette

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di piantagioni costantemente potati, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 50 cm. e in altezza dal suolo di almeno m. 5,10.
In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno m.2,50
E' altresì fatto obbligo ai frontisti di cui al c.1 di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Art. 32

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico, anche provviste di fossi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e del fosso, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne di regola devono avere una larghezza non inferiore a m.1.00. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare o insudiciare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
(Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di un anno, sia incorso nella violazione del presente articolo per almeno due volte i valori minimo e massimo della sanzione vengono raddoppiati).

Art. 33

Strade poderali

Le strade poderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per l'intera larghezza.

Art. 34

Spigolatura

Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare i fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 35

Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate culture) che di ripristino (rimboschimenti e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 36

Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 37

Pascolo abusivo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 15 e 184 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", è vietato:

- condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;
- fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.

Art. 38

Trasporto di terra ed altri materiali

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere f) e g) del Nuovo Codice della Strada è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, nonché apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

Il carico dei veicoli, ai sensi dell'art 164, comma 1 del N.C.d.S. deve altresì essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Art. 39

Attraversamento con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo strade pubbliche quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad un altro fondo.

In tali occasioni i conduttori di greggi o di mandrie dovranno avere cura di impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente la larghezza di metà carreggiata. Non è ammessa la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nei centri abitati.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

- TITOLO IV -

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 40

Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione dei filari di alberi e/o arbusti, siepi, ritombamenti di canali, spianamenti, ecc.) dovrà essere rispettata la vigente normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Art. 41

Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelato.

TITOLO V -

AMBITI BOSCHIVI

Art. 42

Definizione

La definizione di bosco è data dall'art. 3 della L.R. 22/82 come modificato dall'art. 72 della L.R. 34/97.

Art. 43

Utilizzo delle superfici boscate

L'utilizzazione delle superfici boscate di cui al precedente art. 42, si attuerà a norma delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia, salvo eventuali norme più restrittive contemplate dalla vigente normativa urbanistica.

Art. 44

Autorizzazione

Ogni utilizzazione di ambiti boschivi dovrà essere preceduta da una richiesta scritta al Comune e da questi preventivamente autorizzata, salvo che per utilizzazioni aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli dell'azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 20 metri cubi di legname da opera e/o 9 tonnellate di legna da ardere. I privati, le società anonime, le vicinie, i consorzi privati qualora intendano utilizzare i boschi di loro proprietà, qualsiasi sia il tipo di taglio da adottare e richiesto, devono altresì presentare dichiarazioni all'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente, tramite la stazione forestale di zona, almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio indicando: ubicazione della particella, foglio di mappa e superficie, la specie legnose che caratterizzano il popolamento, tipo di taglio, la presunta massa ricavabile e la probabile data dell'inizio dell'utilizzazione.

L'Ispettorato Dipartimentale delle foreste competente per territorio può entro detto termine, qualora lo ritenga necessario ai fini della conservazione del bosco, prescrivere le modalità di intervento, fatte salve le norme di cui alle presenti prescrizioni di massima e di polizia forestale. Trascorso il periodo di 45 giorni, dalla data di ricevimento della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito. (Sanzione da € 25,00 a € 150,00)

- TITOLO VI -

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

Art. 45

Malattia del bestiame. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n.320 e successive integrazioni.

Art. 46

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo

dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00).

Art. 47

Distruzione di animali morti

L'interramento degli animali morti deve avvenire in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 508/92, del Regolamento di Polizia Veterinaria e Leggi relative alle singole cause di malattia. La non ottemperanza alle norme è sanzionata dalle leggi specifiche.

Art. 48

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri indicati nell'art. 16 del presente Regolamento. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o da altre materie. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 49

Impiego di mangimi medicati

L'allevatore deve comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati, contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, oggetto di specifica legislazione in materia.

Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

Art. 50

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico di Gorizia, impartisce, di volta in volta, le disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla L.18.06.1931 n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- salve le disposizioni dettate dalla predetta L.18.06.1931 n.987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n.1700, e modificati con R.D. 02.12.1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare alla Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie

o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 51

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione in violazione alla normativa vigente in materia.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 52

Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Art. 53

Presidi sanitari. Norme generali

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n.1255/68 e D.M. n.217/91.

Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

In esecuzione del Decreto Assessorile n.3385 del 20.10.1984 è vietato effettuare sul territorio del Friuli-Venezia Giulia trattamenti con fitofarmaci a frutteti durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti .

E' altresì vietato dopo l'effettuazione dei trattamenti scaricare eventuali residui o lavare i recipienti usati, in canali, fossi, risorgive o altri luoghi in cui possano derivare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc.

Art. 54

Modalità d'impiego di presidi sanitari

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei

suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATO CON PRESIDIO SANITARI".

E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le normative vigenti.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 55

Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Il titolare del patentino per l'uso di suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

In particolare deve curare che:

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuale per gli addetti;
- le etichette e i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- osservare il divieto assoluto di utilizzo di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m.100 dalle abitazioni;
- il trattamento di terreni e colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti ecc.) deve essere effettuato in calma di vento evitando le ore più calde della giornata;
- sia adottata ogni cautela per evitare che, irrorando colture attigue ad abitazioni o a strade, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;
- qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di detta nube in proprietà o colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di carenza dei prodotti impiegati;
- durante il trattamento e durante l'intervallo di inagibilità venga apposto il divieto di accesso alle aree trattate per le persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati: a tal fine si dovranno apporre cartelli, in numero sufficiente, con la dicitura e l'avvertenza " COLTURA TRATTATA CON PRESIDIO SANITARI";

- controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine operatrici;
- i contenitori dei prodotti usati vengano conferiti ad appositi centri di distribuzione ed in caso di loro mancanza vengano smaltiti con metodi approvati dal Settore Igiene Pubblica D.L.vo 22/97 e norme successive.

Tutti gli accorgimenti sopra specificati devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione e utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi. Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore e/o all'acquirente del presidio sanitario.

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 56

Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione, sentite le Autorità agricole locali, caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

- TITOLO VIII -

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 57

Definizione

Per agricoltura biologica s'intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura.

Sono da considerarsi biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico/chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante e negli animali.

Art. 58

Tutela delle aree destinate

I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 55 e 56 del presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti della sostanza tossica.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA" o, se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 59

Concimazione biologica

E' ammessa sia la concimazione organica che quella minerale naturale.

Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di m.80 dall'ambito urbano.

All'interno di esso sono ammessi piccoli depositi destinati ad un uso familiare in orti e giardini.

In ogni caso tutte le operazioni di produzione, trasporto e utilizzo del compost devono essere tali da non recare disturbo alla popolazione.

(Sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00)

Art. 60

Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbacce e parassiti

Nell'uso di mezzi biologici di lotta contro erbacce e parassiti si osserva che:

- nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano);
- nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame;

particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introdurre specie animali o vegetali non indigene. In considerazione di ciò viene fatto obbligo del parere preventivo dell'Azienda Sanitaria in tutti i casi in cui venga deciso l'impiego di tecniche di lotta biologica.

- TITOLO IX -

PENALITA'

Art. 61

Accertamenti delle violazioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali e dagli Agenti di P.G. nonché dal personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Se dall'accertamento della violazione emerge una connessione obiettiva con un reato non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.

Nei casi di violazione del presente Regolamento si applica la Legge 689/81.

Art. 62

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, possono essere ordinati il ripristino dei luoghi e la rimozione delle opere abusive nonché, ricorrendone gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

- TITOLO X -

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, gli usi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.